

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499

TITOLO I - Disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari

Art. 3 Articolo 3

Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario, se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, a sensi delle norme contenute nel seguente titolo.

Nessun diritto può essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredità o di legato, la proprietà o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto in conformità del comma precedente [22 L.T.].

Note

Gli acquisti mortis causa non sono assoggettati al principio dell'iscrizione e si perfezionano quindi senza dar luogo alla pubblicità nel libro fondiario.

Tuttavia, per poter disporre del diritto acquisito, in attuazione del principio di continuità delle iscrizioni, è necessario intavolare il proprio diritto o dare la prova della serie continua dei trasferimenti ai sensi dell'articolo 21 L.T.

L'iscrizione di diritti acquisiti a titolo di successione può avvenire solo mediante la presentazione del certificato di eredità o di legato ovvero con una sentenza passata in giudicato che accerta la qualità di erede o legatario.

Sebbene l'ultimo comma sembrerebbe escludere la possibilità iscrivere direttamente a favore dell'ultimo avente causa di più trasferimenti consecutivi (ex art. 22 L.T.) derivanti da un acquisto a titolo di successione, la prassi consolidata ammette tale opzione.